CERTIFICAZIONI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE

A. Richieste di indirizzi e certificati di persone iscritte nell'Anagrafe della popolazione residente (ANPR)

I registri anagrafici sono registri pubblici, e le informazioni in essi contenuti sono accessibili a tutti secondo le modalità previste dalla legge (Legge anagrafica n. 1228/1954, Regolamento anagrafico d.P.R. n.223/1989). L'art. 37 del Regolamento anagrafico prescrive il divieto alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. L'art. 33 del Regolamento anagrafico prescrive che l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia, inoltre possono essere rilasciati certificati o attestazioni relative a: stato libero, esistenza in vita, iscrizione nelle liste elettorali, cittadinanza.

Costi e validità

Per legge, tutti i certificati sono soggetti all'imposta di bollo pari a Euro 16,00, a meno di **specifiche esenzioni** che dovranno essere espressamente indicate sui certificati dall'Ufficiale d'Anagrafe. Chi ritiene di avere diritto all'esenzione dal bollo, **ha l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede**. Le esenzioni dal bollo sono quelle indicate nella tabella allegato B, D.P.R. 642/72. Gli importi per i diritti di segreteria sono di Euro 0,52 se il certificato è in bollo e di Euro 0,26 se il certificato viene emesso in carta libera. I certificati anagrafici hanno una validità di 6 mesi. La validità del certificato può essere prorogata, se i dati non sono modificati, con una dichiarazione dell'interessato in calce al documento.

Richieste di esenzione generiche o del tipo "Uso Amministrativo" o "art.4, tab. B., d.P.R. 642/1972", o che non siano coerenti con il tipo di documento richiesto (quali certificati richiesti per un evidente uso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, in considerazione del **divieto da parte di queste di richiedere ai diretti interessati o accettare da questi certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni**, vedi Art. 15 legge 183/2011), non verranno prese in considerazione in quanto non pertinenti.

Le esenzioni costituiscono previsioni normative di carattere eccezionale e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti, poichè si sovvertirebbe il rapporto regola/eccezione voluto dal legislatore, quando ha dettato la disciplina eccezionale (Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, risoluzione n.132/E del 13/11/2006).

Le modalità di richiesta

1. **richiesta di conferma di un indirizzo già conosciuto dal richiedente:** la natura pubblica dei certificati, consente che il servizio possa rilasciare ai privati **ESCLUSIVAMENTE INFORMAZIONI TRAMITE CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA** (art.33 d.P.R. n.223/1989).
2. **richiesta di certificato di residenza o stato di famiglia**:

- direttamente ai nostri sportelli;

- richiesta scritta con allegato marca da bollo da Euro 16,00 e contante per diritti di segreteria (Euro 0,52), copia del documento di identità del richiedente e allegando busta indirizzata e preaffrancata per la risposta;
- richiesta scritta con allegato contante per diritti di segreteria (Euro 0,26 se il documento richiesto è esente dall'imposta di bollo ma non dai diritti di segreteria), copia del documento di identità del richiedente e allegando busta indirizzata e preaffrancata per la risposta.

Misure di semplificazione per il rilascio ed uso dei certificati

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità per l'anno 2012 (che ha modificato l'art.40 del D.P.R. n.445/2000), le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i CERTIFICATI e gli ATTI DI NOTORIETA' **SONO SEMPRE SOSTITUIBILI CON** l'**AUTOCERTIFICAZIONE** e le **DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'**. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi **SONO TENUTI AD ACQUISIRE D'UFFICIO** le informazioni oggetto di autocertificazione o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotte dagli interessati. Gli uffici comunali continueranno a rilasciare certificati, su richiesta degli interessati, da utilizzare solo ed esclusivamente nei rapporti tra privati (come anche specificato da un'apposita dicitura che verrà riportata sul certificato stesso), applicando l'imposta di bollo sulla base della vigente normativa.

L'esenzione dall'imposta di bollo verrà applicata nel caso in cui il certificato sia destinato ad un uso per il quale la normativa preveda l'esenzione dall'imposta stessa. Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d'affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l'utilizzo. Tali documenti hanno lo stesso valore dei certificati, la firma non deve essere autenticata e non costano nulla.

B. Richieste di certificazioni di stato civile e/o copie integrali dei atti di stato civile

Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. Decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto, la copia integrale può essere rilasciata a tutti coloro che ne facciano richiesta, senza che ne abbiano alcun interesse, se sono trascorsi 70 anni dalla sua formazione. Le certificazioni e le copie integrali di atti di nascita, matrimonio, unione civile, divorzio, decesso sono gratuite.

C. Richieste di estratti su modello internazionale: nascita, matrimonio e decesso

Questi documenti hanno validità immediata – e quindi non necessitano di ulteriore traduzione e legalizzazione - in tutti i Paesi aderenti alle Convenzioni di Parigi del 27 settembre 1956 e di Vienna dell'8 giugno 1976. Gli estratti di matrimonio e di decesso possono essere chiesti da chiunque. L'estratto di nascita può essere richiesto unicamente dall'interessato o da persona munita di delega in carta semplice e fotocopia del documento di identità del delegante.